



ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA GESTIONE DELLA GRU AL
PORTO
NATANTI CRODOLO
AZIENDA COMUNALE PORTO NATANTI
(APONA)

Premessa:

Richiamato l'art. 107 LOC (Legge Organica Comunale), l'art. 25 del Regolamento dell'Azienda Porto Natanti (APONA), la convenzione per l'uso della gru stipulato con il Comune di Brissago, come prue il capitolato d'appalto - elenco oneri per il sorvegliante APONA, viene stabilita la seguente ordinanza relativa alla gestione della gru.

1. In generale

La gru di proprietà dell'Azienda, è gestita dalla APONA e serve per la messa in acqua - o relativo ritiro - dei natanti ubicati nei porti dei Comuni di Ronco s/Ascona e Brissago; la stessa può essere utilizzata pure per natanti non relativi ai porti comunali dei Comuni citati.

2. Uso, limiti e competenze

L'uso della gru è strettamente riservato al personale debitamente autorizzato dei due Comuni, personale proprio e/o terze persone (cantieri nautici) con la dovuta preparazione. La stessa potrà essere utilizzata unicamente nel rispetto degli scopi e dei limiti tecnici fissati dal costruttore, che sono:

- Larghezza massima del natante: 3.00 m
- Peso massimo natante reale: 6'300 Kg

Inoltre sono da rispettare - scrupolosamente - le norme d'uso fissate dal costruttore, le norme di sicurezza ed antinfortunistiche e ogni altra norma applicabile.

Per nessun motivo la gru potrà essere utilizzata per altri scopi al di fuori di quelli previsti ed autorizzati, superare i carichi massimi indicati (gru e/o cinghie) e/o in circostanze non autorizzate. Qualora ciò dovesse, malgrado il divieto citato, accadere non vi sarà alcuna responsabilità da parte dell'Azienda, rispettivamente da parte del Comune di Ronco s/Ascona; la stessa responsabilità per tutti i danni sarà a carico del manovratore della gru.



Il personale autorizzato al servizio della gru sarà in prima persona, responsabile del rispetto delle norme d'uso, delle sicurezze citate; in caso di pericolo - a persone e/o scafi, infrastrutture e/o altro - tali persone hanno il dovere di rifiutare il servizio.

L'uso della gru è pure autorizzato per lavori di manutenzione.

Gli operatori della gru si impegnano a non sporcare o ad inquinare il parcheggio e le acque del porto con liquidi e prodotti (come ad es.: olii, detersivi o altro ancora). I trasgressori saranno ritenuti responsabili e chiamati a risarcire eventuali danni causati alla proprietà pubblica.

Gli operatori della gru non sono autorizzati a:

- cedere e/o permettere - anche solo parzialmente - l'uso della gru dell'infrastruttura, o parti di essa, a terze persone non espressamente autorizzate;
- utilizzare, o far utilizzare, l'infrastruttura con mezzi e/o in circostanze non previste dal costruttore e/o dalla seguente ordinanze; in particolare è vietato l'uso della gru:
 - per natanti stato precario;
 - in circostanze meteorologiche difficili;
 - prima dell'alba e/o dopo il tramonto;
 - nei giorni festivi ufficiali solo per i lavori di manutenzione;
 - qualora la stessa - anche solo parzialmente - non fosse al 100% funzionante.

Si ribadisce - espressamente - che per nessun motivo la gru, o parti di essa, può essere utilizzata da personale non espressamente preparato ed autorizzato. L'autorizzazione d'uso spetta unicamente alle competenti Autorità comunali; gli stessi si impegnano alla immediata reciproca informazione in merito alle autorizzazioni emesse e/o revocate.

3. Condizioni, orari e tasse d'uso

L'APONA non potendo disporre di una assicurazione RC per danni provocati dal suo personale alle cose di terzi (natanti) prese in consegna, delega il servizio di alaggio dei natanti ai cantieri nautici che operano nei comuni di Ronco s/A. e Brissago (vale il luogo della sede principale).

L'APONA beneficia unicamente di una assicurazione "Macchine" che risponde solo per danni causati da difetti meccanici della gru; ciò limitatamente ai natanti utilizzati nell'osservanza della presente ordinanza e per il tramite del proprio personale APONA formato all'uso e dal personale dei cantieri nautici autorizzati dall'Autorità comunale. L'Azienda declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati - da o a natanti - nell'uso della gru in modo non conforme all'ordinanza; la stessa si riserva il diritto di azioni procedurali nei confronti dei trasgressori dell'ordinanza.



I richiedenti del servizio gru verranno invitati dall'APONA a rivolgersi direttamente ai cantieri nautici.

L'utente richiedente si presenterà - in data e all'orario convenuto - con il proprio natante già disposto in posizione per il sollevamento.

Eventuali danni sono da segnalare immediatamente all'operatore gru, rispettivamente vanno denunciati - in forma scritta e dettagliata - all'Azienda entro 48 ore.

La gru non può essere occupata dallo stesso natante per più di un giorno, salvo accordi specifici presi con la direzione dell'Azienda.

Tasse d'uso:

Le stesse sono fissate dall'Autorità comunale e sono comprensive dei:

- costi del personale (compresa la trasferta)
- costi di assicurazione (solo per danni causati da difetti meccanici coperti dall'ass. "Macchine", come pure
- dell'uso della cinghie.

Il costo per ogni operazione di alaggio (ritiro o messa in acqua di natanti) è fissato in **CHF 250.00** IVA compresa (di cui CHF 100.00 spettano all'APONA come stabilito nella specifica convenzione con i vari cantieri nautici).

Il costo d'uso della gru per lavori di manutenzione autorizzati, e meglio indicati all'art. 2 della presente ordinanza, è:

A partire dalla seconda ora viene prelevata una tassa oraria di CHF 20.00 IVA compresa.

4. Disposizioni finali

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua pubblicazione.

L'ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 1. agosto 1993 al 15 agosto 1993, ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Avv. P. Bettè

B. Stecher



Ronco s/Ascona, 18 febbraio 2002

Modifica parziale dell'art. 3 (modifica parziale orari d'uso)

Ris. mun. no. 584 del 10 novembre 1994

La modifica parziale dell'ordinanza è pubblicata agli albi comunali del 25 novembre 1994 al 19 dicembre 1994; l'entrata in vigore avviene al 1. gennaio 1995.

Modifica parziale degli art. 2 e 4 (lavori di manutenzione e concessione permanente uso ai cantieri).

Ris. mun. no. 218/96 del 5 agosto 1996 e Ris. mun. no. 252/96 del 2 settembre 1996.

La modifica parziale dell'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 15 settembre 1996 al 30 settembre 1996; l'entrata in vigore avviene a pubblicazione avvenuta.

Modifica parziale degli art. 2 e 3 (adeguamento dovuto all'impossibilità di coprire mediante assicurazione RC i natanti presi in consegna per le operazioni di alaggio).

Ris. mun. no. 90 del 18.02.2002.

La modifica parziale dell'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 25 febbraio al 11 marzo 2002; l'entrata in vigore avviene a pubblicazione avvenuta.